

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 21/01/1998 n. 512  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

In tema di appalto di opera pubblica, nel caso in cui l'Amministrazione revochi l'avvenuta aggiudicazione della gara e disponga la riapertura della stessa con aggiudicazione ad altro soggetto, la decisione del giudice amministrativo che, riconoscendo l'esistenza di vizi inficianti la gara, dichiara illegittima la predetta revoca e la conseguente riapertura, non comporta l'automatico riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore del primo aggiudicatario, in quanto tale riconoscimento presuppone che sia legittima l'attività della P.A. da cui ha origine il diritto soggettivo del quale si afferma la lesione.